



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Provincia di FERMO)

REGOLAMENTO COMUNALE
del
SERVIZIO CIMITERIALE



(approvato con Delibera del Commissario Straordinario n°74 del 18/04/2012)
Delibera pubblicata il 26/04/2012 e resa esecutiva il 06/05/2012

INDICE

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	4
ART. 1 - FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO	4
ART. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO	4
<u>TITOLO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA</u>	5
ART. 3 – AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI	5
ART. 4 – REPARTI SPECIALI	5
ART. 5 – CAMERA MORTUARIA	5
ART. 6 – CINERARIO E OSSARIO COMUNE	5
ART. 7 – SPECIE DELLE SEPOLTURE	6
ART. 8 – PLANIMETRIA DEI CIMITERI	6
ART. 9 – UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE	6
ART. 10 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE	7
ART. 11 - SEPOLTURE PRIVATE	7
ART. 12 – LOCULI OSSARIO E TOMBINE OSSARIO	8
ART. 13 – URNE CINERARIE E CELLETTE	8
ART. 14 – ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	8
ART. 15 - ESUMAZIONI ORDINARIE	9
ART. 16 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE	9
ART. 17 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE	9
ART. 18 - OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI	9
ART. 19 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE	10
ART. 20 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	10
ART. 21- DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE	10
ART. 22 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI	10
<u>TITOLO III – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI</u>	11
ART. 23 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	11
ART. 24 - CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE	11
ART. 25 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI	11
ART. 26 – DISPERSIONE DELLE CENERI	12
<u>TITOLO IV – SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI</u>	13
ART. 27 – ORARIO	13
ART. 28 - CUSTODIA DEI CIMITERI	13
ART. 29 - ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI	13
ART. 30 - INGRESSO AL CIMITERO	14
ART. 31 - RITI RELIGIOSI	14
ART. 32 - DIVIETI SPECIALI	14
ART. 33 - ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI	14
ART. 34 - REGISTRO CIMITERIALE	15
ART. 35 - COMPITI DEGLI ADDETTI AL CIMITERO	15

<u>TITOLO V – CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE, OSSARI ED AREE</u>	16
ART. 36 - DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI	16
ART. 37 - CONCESSIONI A VIVENTI	16
ART. 38 - CONCESSIONI PARTICOLARI	17
ART. 39 - DIRITTO D’USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	17
ART. 40 - SEPOLTURA SENZA CONCESSIONE	17
ART. 41 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	17
ART. 42 - CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI	18
ART. 43 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	18
ART. 44 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	18
ART. 45 - REVOCA DELLA CONCESSIONE	18
ART. 46 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO	19
ART. 47 – TUMULAZIONI PROVVISORIE	19
ART. 48 – CASI DI GRATUITA’	20
ART. 49 - DURATA E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELL’ AREA PER CAPPELLE PRIVATE	20
ART. 50 - CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE	20
ART. 51 - COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE	21
ART. 52 - DIRITTO D’USO DELLE CAPPELLE PRIVATE	21
ART. 53 - MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE	22
ART. 54 - RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI	22
<u>TITOLO VI – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA</u>	23
ART. 55 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	23
ART. 56 – FORNITURA DEL SERVIZIO	23
ART. 57 – SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO	23
ART. 58 – OMISSIONE DI PAGAMENTO	23
ART. 59 – TRASFERIMENTO SALME	24
ART. 60 – ALLACCI ABUSIVI	24
ART. 61 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI	24
ART. 62 – CONCESSIONE LUCI VOTIVE PARTICOLARI	24
<u>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI</u>	25
ART. 62 – SANZIONI	25
ART. 63 - ORDINANZE DEL SINDACO	25
ART. 64 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	25
ART. 65 – ENTRATA IN VIGORE	25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Titolo VI del Testo Unico della Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285, della Legge 30.3.2001 n. 130, della Legge Regionale 01.02.2005 n. 3, del Regolamento Regionale 09.02.2009 n. 3 e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente, tutte le disposizioni che attengono, nel Comune, ai servizi di polizia mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri, alla custodia ed ai servizi effettuati nel Cimitero Comunale, alle concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private.

ART. 2

COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari medici all'uopo preposti dall'Azienda Sanitaria Locale, dei medici necroscopi, dei dirigenti dei servizi comunali competenti, degli addetti ai Servizi Cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica del territorio dell'A.S.U.R. di Fermo vigila sullo svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 3

AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI

Il Comune è tenuto a garantire sepoltura quando non venga richiesta altra destinazione:

- ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura ospedaliera sita nel territorio comunale;
- alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui sopra.

ART. 4

REPARTI SPECIALI

Nel Cimitero può essere previsto un settore particolare per l'inumazione di salme di fanciulli e di nati morti.

Possono essere previsti altresì speciali reparti destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel Cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti jure sanguinis.

Alle comunità straniere, costituite mediante associazione, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata nel Cimitero previamente individuata.

L'Amministrazione Comunale può decidere anche l'istituzione di cimiteri speciali o reparti nel Cimitero esistente destinato a specifiche sepolture, quali le spoglie animali da affezione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 3/09¹.

ART. 5

CAMERA MORTUARIA

Il Cimitero Comunale dovrà essere dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

ART. 6

CINERARIO E OSSARIO COMUNE

Il Cimitero deve avere un cinerario ed un ossario comuni destinati a raccogliere le ceneri provenienti da cremazione ovvero le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero.

Nell'ossario comune potranno essere immessi anche i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale e dei quali non ne sia possibile l'identificazione.

ART. 7

SPECIE DELLE SEPOLTURE

Il Cimitero è diviso in aree per “sepulture comuni” col sistema della sola inumazione ed in “aree per sepulture private”.

Sono “comuni” le sepulture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepultura privata.

Sono “private” le sepulture diverse dalle comuni decennali e vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 8

PLANIMETRIA DEI CIMITERI

Il Comune, attraverso Piani Cimiteriali e nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepultura nell’arco dei venti anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui all’art. 3 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepultura di minor impatto ambientale e cioè l’inumazione e la cremazione.

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria almeno in scala 1:500 del Cimitero esistente sul territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale, dalla quale risulti i vari settori di seppellimento destinati ai diversi tipi di sepultura.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva o alfanumerica e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepultura ordinatamente numerate.

La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno la metà dell'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni; si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepulture private;
- a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai Servizi Cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al Cimitero;
- a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 9

UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

Le aree destinate all’inumazione sono ubicate su suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria di cui all’art. 8. Le caratteristiche delle aree e delle fosse devono essere conformi alle previsioni di cui all’art. 6 del Regolamento Regionale n. 3/09.²

L'utilizzazione delle fosse deve avvenire attraverso una numerazione progressiva in continuità, fila per fila, fino ad esaurimento dell'area.

La Concessione relativa all'inumazione avrà una durata di 10 anni a partire dalla data di sepoltura e potrà essere concessa, attraverso Atto della G.M., una proroga di 5 anni (*previo pagamento dell'importo dovuto*) per consentire una più sicura decomposizione della salma.

ART. 10 **CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE**

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal programma di gestione del cimitero.

Tale monumento dovrà risultare privo di spigoli vivi ed il Concessionario sarà tenuto ad eseguirne la rimozione a proprie spese alla scadenza della Concessione a Terra, salvo proroga.

Sulle sepolture comuni non è consentito piantare alberi, cipressini od altro tipo di vegetazione in modo da non creare problemi alle successive operazioni di esumazione delle salme.

Per l'installazione di monumenti a terra di rilevante entità, occorrerà richiedere tramite la compilazione del modello di richiesta elaborato dall'Ufficio, opportuna Autorizzazione all'accesso all'area cimiteriale ed all'installazione del manufatto.

I monumenti dovranno rispettare quanto contenuto al comma 7 dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 3/09, vale a dire *“La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 centimetri quadrati per fossa di adulti e a 30 centimetri quadrati per fossa di bambini”*.

L'opera potrà essere installata solamente dopo un anno dall'inumazione e comunque non prima che il terreno abbia subito il giusto assestamento al fine di non pregiudicare la sua stabilità. Una volta soddisfatta quest'ultima condizione, la posa in opera del monumento funebre dovrà essere svolta da una Ditta in possesso dei requisiti di legge (*iscrizione alla Camera di Commercio, D.U.R.C., etc.*) nei modi e nei tempi indicati nell'Atto Autorizzativo;

La posa in opera di monumenti che prevedono la realizzazione di un'alzatina con relativa/e pietra/e di copertura superiore/i, dovrà essere garantita da una solida fondazione prefabbricata e non in opera per consentire una più semplice rimozione alla fine della Concessione.

All'Amministrazione Comunale dovrà essere fatta salva ogni responsabilità per danni a persone ed a cose che potranno essere cagionate dalle realizzazioni del monumento stesso.

Se nella Concessione a Terra verrà eseguita l'installazione di un monumento senza la prescritta Autorizzazione, si applicheranno le sanzioni previste all'art. 63 del presente Regolamento e sarà mantenuta l'opera se quest'ultima risponde ai tempi ed ai modi indicati nel presente articolo, in caso contrario oltre alla sanzione, il Concessionario sarà tenuto alla rimozione dell'opera. Nel caso di inerzia alla rimozione dell'opera abusivamente installata da parte del Concessionario, il Dirigente Comunale del Servizio preposto dovrà far eseguire la rimozione coatta con rivalsa delle spese di rimozione nei confronti del Concessionario.

ART. 11 **SEPOLTURE PRIVATE**

Le sepolture private vanno fatte a titolo di Concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione. Esse possono consistere:

- nella Concessione d'uso temporaneo di loculi o tombe murate predisposti dal Comune;

- nella Concessione d'uso temporaneo di loculi ossario o tombine ossario predisposti dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
- nella Concessione d'uso temporaneo di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro, salvo che non si tratti di cassette ossario.

ART. 12

LOCULI OSSARIO E TOMBINE OSSARIO

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculi o tombine ossari.

Tali resti devono essere raccolti in apposita cassetta zincata; le spese relative all'acquisto di cassette zincate sono a totale carico del Concessionario.

In ogni loculo o tombina ossario non possono essere collocate più di due cassette di resti.

ART. 13

URNE CINERARIE E CELLETTE

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui all'art. 11.

Le dimensioni minime nette interne delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossari appositamente costruiti e comunque non inferiori a cm. 30 x 30 x 70.

ART. 14

ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Lapidi, croci, epigrafi o altri segni funerari da apporre sulle tombe murate o sui loculi, devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto di seguito stabilito:

a) l'altezza massima di croci, statue ed altri segni funerari non dovrà essere superiore a cm. 80 dal piano della lastra superiore di rivestimento e comunque non superare nel complesso cm. 100 dall'attuale piano di campagna;

b) è consentita l'ubicazione di una sola croce o statua per ogni tumulo anche se doppio; l'ubicazione di croci, statue od altri segni funerari dovrà essere compresa esclusivamente in un perimetro di cm. 80 x 70 posto alla testa della lastra superiore di rivestimento; la collocazione di addobbi e fioriere è consentita esclusivamente sulla parte restante della lastra superiore di rivestimento.

c) è altresì vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba;

d) è consentito unire le tombe od i loculi affiancati con un'unica lastra di rivestimento, previa richiesta da parte del Concessionario e/o Concessionari o aventi diritto;

e) ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 10;

f) è vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette, vasi da fiori, tappeti di qualunque genere o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del Cimitero.

Tali adempimenti sono soggetti al diretto controllo del Custode del Cimitero.

Il Dirigente competente potrà disporre d'ufficio la rimozione di quegli ornamenti che non rispondono alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed intimazione agli interessati a provvedere entro 60 giorni, con addebito ai soggetti inadempienti delle eventuali spese sostenute.

ART. 15

ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Nei casi in cui, al termine del periodo di rotazione decennale, si accerti che la mineralizzazione delle salme è incompiuta oppure si compie in un periodo più breve, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90 e s.m.i.³.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e vengono effettuate previo avviso pubblico da affiggere all'ingresso del Cimitero.

ART. 16

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa Autorizzazione del Dirigente competente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico necroscopo nominato dalla A.S.U.R. locale e dal custode.

ART. 17

DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il funzionario medico nominato dall'A.S.U.R. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 18

OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

I familiari o coloro che vi abbiano interesse possono fare domanda, entro 60 giorni dall'avvenuta esumazione, per raccogliere i suddetti resti al fine di deporli in ossari od altre sepolture private avute in Concessione.

Nel caso in cui venga riscontrata, al momento della esumazione ordinaria, una non completa mineralizzazione della salma, questa viene trasferita nell'area apposita del "campo comune" per il tempo di cinque anni oppure cremata. La Concessione quinquennale dovrà essere rilasciata previo pagamento stabilito dalla Giunta Comunale.

ART. 19
ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della Concessione e sono regolate dal Sindaco.

Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte sono trasferite in “campo comune” dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di Concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

In caso di grave scarsità di posti per sepolture di salme estumulate in via ordinaria ma ancora non decomposte, in “campo comune”, è consentito aggiungere sui resti mortali da reinumare particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, in modo da abbreviare i tempi di reinumazione a due anni, come previsto dalla Circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità⁴.

ART. 20
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Dirigente competente può autorizzare, in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra Sede a condizione che, aperta la sepoltura, il funzionario medico della A.S.U.R. locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra Sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Nei dieci anni precedenti la scadenza della Concessione non è consentita l'estumulazione e la traslazione di salme nel medesimo Cimitero, se non per cause di forza maggiore o derivanti da problematiche igienico-sanitarie.

Anche per le estumulazioni si applicano le norme previste per le esumazioni di cui agli articoli precedenti.

ART. 21
DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, quando lo stato di conservazione della salma non lo consenta.

Il custode del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Dirigente competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale⁵.

ART. 22
RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parti della salma, oggetti o indumenti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari, i quali ritengono che nei feretri da esumare siano presenti oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio Comunale competente prima dell'esumazione e, possibilmente, essere presenti all'esumazione stessa.

Gli oggetti di valore o di particolare interesse rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni saranno comunque accantonati a cura del custode.

Qualora trascorso un anno dall'avvenuta esumazione, nessun parente faccia richiesta degli oggetti ritrovati, questi passeranno a disposizione del Comune.

TITOLO III

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 23

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto o dal coniuge superstite o, in difetto, dal parente più prossimo, attraverso le modalità previste dall'art. 3 della Legge 30.3.2001 n. 130⁶, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ed art. 6 della L.R. 1 febbraio 2005 n. 3⁷.

ART. 24

CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

- tumulate in un Cimitero;
- interrate o disperse all'interno del Cimitero del Comune ove sia prevista apposita area;
- affidate per la conservazione.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel "cinerario comune".

ART. 25

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

L'affidamento dell'urna cineraria di cui all'articolo precedente avviene nel rispetto della seguente procedura:

- presentazione di un'istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74⁸, 75⁹, 76¹⁰ e 77¹¹ del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nell'istanza, con la quale il richiedente si assume la responsabilità per la custodia delle ceneri, dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (*unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/01*)¹²;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, predisposta dall'Ufficio dello Stato Civile, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'Autorizzazione a firma del Dirigente competente.

Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, viene individuata nel Cimitero del Comune un'apposita area ove poter affiggere una targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. Le dimensioni delle targhe predette vengono stabilite con apposito atto del Dirigente competente.

ART. 26

DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della Legge Regionale 01.02.2005 n. 3¹³ nonché della Legge 30 marzo 2001, n. 130, previa comunicazione scritta al Sindaco della persona che ha ricevuto in consegna l'urna cineraria.

All'interno del Cimitero deve essere prevista un'area da destinare alla dispersione delle ceneri.

Devono essere consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

TITOLO IV

SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

ART. 27

ORARIO

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Dirigente competente con propria Determinazione ed affisso all'ingresso dello stesso, seguendo il cambio dell'orario invernale con quello estivo al variare dell'ora legale, secondo il seguente schema:

ORARIO INVERNALE *(dall'ultima domenica di Ottobre all'ultimo sabato di Marzo)*

Da Lunedì a Sabato

dalle 07:10 alle 17:00

Domenica

dalle 07:30 alle 17:00

ORARIO ESTIVO *(dall'ultima domenica di Marzo all'ultimo sabato di Ottobre)*

Da Lunedì a Sabato

dalle 07:10 alle 20:00

Domenica

dalle 07:30 alle 20:00

Lo stesso potrà essere modificato con Determinazione del Dirigente competente, qualora se ne ravvisi la necessità.

ART. 28

CUSTODIA DEI CIMITERI

Il Dirigente competente ha facoltà di disporre la chiusura del Cimitero, con congruo preavviso, per il tempo necessario all'effettuazione di lavori di manutenzione e per le operazioni cimiteriali che si rendono necessarie.

Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario di apertura, l'effettuazione dei lavori di costruzione, restauro, manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa Autorizzazione del Dirigente competente.

ART. 29

ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio Tecnico del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita Autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente che dovrà prevedere anche la possibilità di ingresso al Cimitero con veicoli.

Per l'esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (*scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.*), materiali ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti del Cimitero o da personale incaricato dal Comune.

I Concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

ART. 30
INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al Cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta, eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Possono avere accesso al Cimitero gli autoveicoli, motocarri, macchine operatrici, ecc., purché siano autorizzati dal Dirigente competente.

ART. 31
RITI RELIGIOSI

Nell'interno del Cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri di tutte le confessioni religiose, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

ART. 32
DIVIETI SPECIALI

Nessuno potrà arrecare danno o sfregio di sorta al muro del Cimitero, alla camera mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel Cimitero.

E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato ogni tipo di piantumazione e coltivazione nel recinto dei campi.

E' proibito, inoltre, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal Cimitero, senza la preventiva Autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che non sia di proprietà esclusiva.

E' vietato fumare all'interno dell'area cimiteriale nonché nei locali di servizio del Civico Cimitero anche se non espressamente aperti al pubblico.

ART. 33
ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

La custodia del Cimitero è effettuata dal personale incaricato dal Comune.

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, sono individuati Custodi tutti gli addetti al Servizio cimiteriale che, indipendentemente dalla qualifica professionale inquadrata nella pianta organica comunale, operano all'interno del Civico Cimitero.

Il custode del Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé il permesso di seppellimento e l'Autorizzazione al trasporto, nonché acquisisce da parte della persona che interviene all'azione di seppellimento, apposita autocertificazione su modello redatto dall'Ufficio preposto; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dall'Ufficio competente:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di Autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori Cimitero, secondo quanto risulta dall'Autorizzazione del Sindaco;

- qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

ART. 34

REGISTRO CIMITERIALE

Nel Cimitero, il Registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici competenti.

Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'ufficio delle Concessioni Cimiteriali, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Cimitero.

ART. 35

COMPITI DEGLI ADDETTI AL CIMITERO

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, spetta agli addetti al cimitero (*custodi*):

- provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei "campi comuni";
- assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- eseguire, alla presenza del funzionario medico dell'A.S.U.R., le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel Cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
- raccogliere e depositare nell'ossario del Cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel "campo comune";
- verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 e segnalare al Dirigente competente l'esecuzione di qualsiasi lavoro effettuato nel Cimitero in assenza di apposita Autorizzazione;
- provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla pulizia di tutto il Cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- custodire gli attrezzi posti al servizio del Cimitero;
- segnalare in forma scritta al Dirigente competente ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del Cimitero;
- denunciare immediatamente e segnalare per iscritto a breve termine al Dirigente competente qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero;
- attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Dirigente competente e fare al medesimo tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

TITOLO V

CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE, OSSARI ED AREE

ART. 36

DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI

Tutte le Concessioni amministrative per sepolture “private” sono temporanee, con decorrenza dalla data del Contratto ed a pagamento secondo la tariffa vigente, sulla base della durata della Concessione medesima che è fissata in **40 anni per i loculi** e in **30 anni per gli ossari** di cui all’art. 12.

Tutte le Concessioni amministrative per sepolture “comuni” per inumazione, sono temporanee, con decorrenza dalla data di inumazione e soggette al pagamento secondo la tariffa vigente, sulla base della durata della Concessione medesima che è fissata:

- in 5 anni, dal giorno di inumazione per tutte quelle salme riesumate dopo i 10 anni o estumulate dopo i 35 anni per le quali non sia ancora avvenuta la normale decomposizione che ne permetta la sua riduzione;
- in 10 anni, dal giorno di inumazione per tutte le salme “fresche”;

Non possono essere fatte Concessioni di aree per sepolture private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

E’ tassativamente vietata inoltre la vendita o trasferimento a terzi senza titolo, dei loculi in Concessione.

Una volta scadute, le Concessioni non possono essere rinnovate, salvo il caso di loculo o tomba contenente una salma tumulata da meno di venti anni, per i quali sarà concessa una proroga al fine di raggiungere il tempo necessario all’estumulazione ordinaria.

Le Concessioni possono essere prorogate per altri 20 anni, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto, previo pagamento del 40% della tariffa vigente per le nuove Concessioni. Nel caso degli ossari, il pagamento sarà pari al 60% della tariffa vigente.

Le Concessioni già prorogate non potranno essere ulteriormente prorogate.

In caso di grave scarsità di posti nel Cimitero Comunale, il Dirigente competente potrà revocare temporaneamente la facoltà di proroga delle Concessioni o le Concessioni in vita di loculi.

ART. 37

CONCESSIONI A VIVENTI

E’ consentita la Concessione a viventi di loculi o tombe murate esclusivamente alla persona del coniuge superstite e del genitore del figlio defunto che abbiano compiuto 60 anni di età, previo pagamento di una maggiorazione del 30% della tariffa vigente per le nuove Concessioni.

Ove possibile, il loculo o la tomba concessi saranno quelli adiacenti a quello del coniuge o del figlio defunto.

In casi del tutto eccezionali (*es. persona sola, priva di parenti ed in cagionevole stato di salute, ecc.*) il Dirigente competente può autorizzare, dietro presentazione di motivata richiesta, la Concessione in vita di loculi o tombe in deroga a quanto previsto dal primo comma.

Non è consentita la proroga di Concessioni di loculi o tombe intestate a persone ancora viventi al momento della scadenza. Detti loculi o tombe potranno essere concessi alla medesima persona previa stipula di un nuovo contratto.

ART. 38
CONCESSIONI PARTICOLARI

Nessuna Concessione può essere fatta a titolo gratuito se non nel caso di salma di persona che abbia acquisito in vita speciali benemerienze; tali Concessioni vengono deliberate dalla Giunta Comunale.

Nel caso di tumulazione di salme o di resti di civili caduti per cause di guerra si applica una riduzione del 50% della tariffa vigente per le nuove Concessioni e per le proroghe.

Per la Concessione di loculo o tomba murata di vecchia costruzione che non è possibile adeguare alle dimensioni regolamentari di cui all'art. 12, si applica una riduzione del 30% della tariffa vigente per le nuove Concessioni.

ART. 39
DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la Concessione stessa è stata fatta.

Per le Concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'Ente Concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il diritto d'uso è concesso dal Dirigente competente mediante regolare contratto di Concessione a spese del Concessionario, previo pagamento in un'unica soluzione della tariffa vigente.

E' vietata, pena la decadenza della Concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

ART. 40
SEPOLTURA SENZA CONCESSIONE

Qualora sia accertato che è avvenuta una tumulazione in carenza di relativa Concessione, l'Ufficio preposto provvede a revocare immediatamente il Contratto di Concessione al reale assegnatario ed a richiedere la somma dovuta (*secondo le tariffe vigenti*) ai parenti fino al sesto grado di parentela del defunto abusivamente tumulato per la stipula del nuovo Contratto di Concessione.

ART. 41
MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Spetta ai Concessionari ed ai loro successori di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della Concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti in Concessione nonché di eseguire sugli stessi i restauri e le opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di sicurezza, di igiene o per la rimozione di eventuali abusi.

In caso di inadempienza il Dirigente competente disporrà, previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o abusive, nonché la eventuale sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando lo stato di pericolo, abbandono, di incuria od abusivismo si provvederà ai sensi del successivo art. 44.

ART. 42

CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

Le Concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 43

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso di una Concessione in vita, prima della utilizzazione della Concessione medesima; il Comune rimborserà, in tale caso, al Concessionario la somma a suo tempo pagata in maniera proporzionale agli anni non goduti.

Nel caso che il feretro venga estumulato per essere trasferito in altro luogo, il loculo o la tomba murata ritornano nella piena disponibilità del Comune.

Qualora tale trasferimento si verifichi prima del compimento di 10 anni dalla decorrenza del Contratto, al Concessionario spetterà il rimborso del 50% del prezzo pagato per la Concessione.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme sono a carico del Concessionario.

ART. 44

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La Concessione del diritto d'uso decade una volta accertati i seguenti casi:

- a) quando la sepoltura privata non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione, salvo proroga concessa dal Dirigente competente;
- b) quando venga accertato che la Concessione sia oggetto di lucro o di speculazione e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura privata;
- c) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la Concessione non è riservata;
- d) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del Contratto salvo proroga concessa dal Dirigente competente per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del Concessionario.

Il Dirigente competente notificherà agli interessati il provvedimento di decadenza nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Nei casi di decadenza o alla scadenza della Concessione, il loculo, la tomba l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il Concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile¹⁴, salvo i casi previsti dall'art. 43 del presente Regolamento.

- e) quando l'Area in Concessione, pur essendo edificata, risulti non ultimata o inagibile, trascorsi 12 mesi dalla data di emissione dell'Ordinanza di completamento dei lavori da parte del Dirigente competente, notificata al/ai Concessionario/i avente/i diritto.

ART. 45

REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le Concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte del Concessionario e dei legittimi eredi, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art. 41.

La revoca è disposta dal Dirigente competente e notificata agli interessati nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Gli interessati hanno 60 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso all'albo del Comune ed al Cimitero per presentare le proprie opposizioni.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Dirigente competente, sentita l'A.S.U.R. competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 46

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO

Le Concessioni di loculi e tombe possono essere revocate anche in presenza di ragioni di interesse pubblico (*es. ampliamento di un Cimitero, risistemazione dei quadri, rifacimento dei viali, e ristrutturazione o restauro degli edifici esistenti*).

La revoca è disposta dal Sindaco con proprio atto motivato.

Al fine di evitare contenziosi, il Dirigente competente provvederà ad istruire un procedimento che preveda il coinvolgimento dei Concessionari interessati o, in caso di decesso, i legittimi eredi, al fine di concordare la nuova collocazione dei feretri estumulati nonché di pattuire eventuali rimborsi degli anni di Concessione non goduti.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme o dei resti mortali, ivi compresi lapidi ed arredi funebri, saranno in questo caso a carico del Comune.

ART. 47

TUMULAZIONI PROVVISORIE

Nel caso in cui nel Cimitero non vi sia disponibilità di loculi o tombe murate, il Dirigente competente può autorizzare, su richiesta scritta e motivata degli interessati, la tumulazione provvisoria cosiddetta in "deposito" di una salma in altro loculo o tomba.

La tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a 12 mesi, salvo i casi di permanente indisponibilità di sepolture private nel Cimitero; trascorso tale termine senza che sia stato effettuato il trasferimento della salma, la tumulazione provvisoria, ove consentito, dovrà essere trasformata in definitiva ed il richiedente dovrà stipulare il regolare Contratto di Concessione.

Il Dirigente competente può altresì autorizzare, su richiesta degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in loculo o tomba nel caso in cui detta salma abbia diritto ad essere tumulata definitivamente in una cappella privata in costruzione o per la costruzione della quale sia già stata fatta domanda di Concessione della relativa area; in questo caso la tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a tre anni.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di tumulazioni temporanee in depositi provvisori esistenti nel Cimitero dove si verifica indisponibilità di loculi e tombe.

Rimane esclusa la facoltà di effettuare tumulazioni provvisorie ove vi sia disponibilità di loculi e tombe.

Le spese di muratura per le operazioni di tumulazione, estumulazione, trasferimento salma e nuova tumulazione sono a carico del Concessionario.

ART. 48
CASI DI GRATUITA'

Sono a carico del Comune le spese di inumazione e/o cremazione per le seguenti persone:

a) indigenti;

b) appartenenti a famiglie bisognose per le quali non sussistono parenti oltre il 6° grado;

Sono a carico del Comune le spese per la cassa e del trasporto funebre esclusivamente nel caso previsto dalla lett. b) del comma precedente, da fornirsi nella forma più ordinaria possibile.

La condizione di “*indigenza*” o di “*famiglia bisognosa*” verrà accertata ed attestata dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, il quale dovrà anche provvedere al pagamento della prestazione dei Servizi Cimiteriali ed alla sottoscrizione della relativa Concessione a Terra.

La Giunta Comunale può fissare anche tariffe agevolate per l'accesso ai Servizi Cimiteriali, previa presentazione della dichiarazione ISEE.

ART. 49
DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA PER CAPPELLE PRIVATE

Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di Cappelle Gentilizie Private nel Cimitero Comunale.

Le Concessioni di aree hanno una durata di 70 anni, salvo rinnovo.

Non può essere fatta Concessione di aree per la realizzazione di Cappelle Private a persone od Enti, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel territorio comunale, ogni nucleo familiare può essere Concessionario di un'unica area per la costruzione di Cappelle Private.

Per ottenere la Concessione di aree per la costruzione delle Cappelle Private, gli interessati devono presentare apposita istanza in carta legale al Dirigente competente, il quale autorizzerà la Concessione previa acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla disponibilità di aree nel Cimitero.

Il Comune, per ragioni di opportunità o necessità tecnica, può provvedere anche in proprio alla realizzazione delle Cappelle Private.

ART. 50
CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE

Il contratto di Concessione Cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di Concessione vigente, oltre alle spese accessorie occorrenti.

Il pagamento della suddetta tariffa di Concessione dovrà avvenire secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Con il Contratto viene altresì definito il numero di loculi che potranno essere realizzati in ogni singola Cappella Gentilizia.

Qualora le Cappelle Private vengano realizzate direttamente dal Comune, oltre a quanto stabilito quale importo della Concessione, saranno poste a carico del soggetto Concessionario anche le spese di costruzione delle medesime cappelle, ivi incluse le spese di progettazione, Direzione Lavori e gli eventuali oneri accessori e conseguenti.

E' tassativamente vietata la vendita o trasferimento a terzi senza titolo delle cappelle in Concessione.

ART. 51
COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE

Nella costruzione delle Cappelle Private i Concessionari delle aree devono rispettare le tipologie e le indicazioni tecniche, relative anche ai materiali da usare, che saranno fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale o dai progettisti appositamente incaricati.

Sul progetto di costruzione dovrà essere rilasciato il Permesso di Costruire, previo parere A.S.U.R.

Le Cappelle Private non devono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

La loro edificazione non conferisce al Concessionario diritto di proprietà dell'area cimiteriale.

Le tumulazioni nelle Cappelle Private possono essere effettuate soltanto dopo che il tecnico incaricato dai Concessionari ha certificato la loro agibilità in base alle normative vigenti.

Anche per la Concessione di aree per Cappelle Private vale quanto disposto dal precedente art. 44, lett. d).

ART. 52
DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE

Il diritto d'uso delle Cappelle Private è riservato alla persona del Concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente Concessionario o previste dall'atto di Concessione.

Il diritto alla sepoltura nell'edicola funeraria è regolato dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dalla L. R. Marche 01.02.2005 n. 3 e si esercita nei limiti della capienza dell'edicola funeraria medesima, nella quale, pertanto non potranno essere tumulate salme in numero superiore a quello previsto nel progetto.

Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90¹⁵ il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone del Concessionario e dei propri familiari comprendenti gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado del Concessionario, i fratelli e le sorelle consanguinee ed i relativi coniugi, oltre il coniuge ed i conviventi more uxorio. Infine il diritto di uso della sepoltura è altresì consentito alle persone legate al Concessionario da grado di parentela ed affinità secondo quanto regolato e previsto dagli art. 74 e seguenti del Codice Civile.

Il Dirigente competente può autorizzare, su richiesta del Concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.

Qualunque contestazione riguardo all'interpretazione dei precedenti commi sarà risolta dal Comune caso per caso.

Il diritto di cui al primo comma non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, pena la decadenza della Concessione.

Nei 5 anni successivi alla data del contratto, il Comune rimborserà ai titolari delle Concessioni Cimiteriali il 50% dell'importo della Concessione a suo tempo pagato per l'uso dei loculi o delle tombe murate da cui vengano traslate le salme per essere tumulate nella nuova Cappella.

Nelle Cappelle Private può essere consentita, previa Autorizzazione del Dirigente competente, la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al soggetto Concessionario e destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire, o di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

Per la durata delle tumulazioni provvisorie in cappelle private, vale quanto già disposto al precedente art. 47, comma 2.

ART. 53 MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE

La manutenzione delle Cappelle Private spetta al Concessionario ed agli aventi diritto.

Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede con le modalità previste dagli artt. 40 e 44 del presente Regolamento.

In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del Concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della Cappella devono segnalare al Comune, entro un anno, il nominativo della persona che funga da responsabile in ordine alla manutenzione della Cappella stessa, e ciò finché la Concessione rimane in vita.

ART. 54 RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI

Qualora la famiglia Concessionaria di Cappella Privata venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura e siano trascorsi 40 anni dall'ultima tumulazione, la Concessione si considera decaduta, a meno che con opportuna disposizione testamentaria, ai sensi dell'art. 629 del Codice Civile¹⁶, non si sia provveduto alla manutenzione del tumulo o della Cappella.

Ai fini della revoca della Concessione valgono le procedure già previste per le sepolture private dall'art. 45 del presente Regolamento.

E' ammessa la rinuncia alla Concessione da parte del titolare o dei suoi successori di cui al precedente art. 52; l'area e la Cappella passeranno in proprietà al Comune che provvederà a riassegnarle a coloro che ne hanno fatto domanda.

Ove la rinuncia avvenga entro 10 anni dalla data del contratto di Concessione, l'Amministrazione ha facoltà di rimborsare al rinunciatario una somma calcolata con riferimento ai loculi con tariffa più bassa ridotta del 30% e rapportata ai posti ancora liberi.

L'importo della Concessione per la riassegnazione della Cappella verrà stabilito dal Dirigente competente e terrà conto, mediante una stima fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, del valore dell'immobile, del suo pregio artistico o storico e degli oneri gravanti sul Concessionario per le eventuali opere di restauro.

Nella riassegnazione della Cappella saranno considerate le domande presentate in ordine cronologico all'Ufficio delle Concessioni Cimiteriali.

TITOLO VI

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 55

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000¹⁷, fornisce il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale mediante gestione in via diretta oppure in Concessione a terzi.

La gestione in forma diretta è disciplinata dagli articoli del presente Titolo.

ART. 56

FORNITURA DEL SERVIZIO

Coloro che intendono ottenere l'installazione di lampade votive nel Cimitero Comunale, devono presentare domanda al Dirigente competente, su apposito modulo, con la quale si obbligano a pagare gli oneri di allacciamento.

La fornitura del Servizio decorre dal mese della domanda se questa viene eseguita tra il giorno 1 ed il 15 (*compreso*), altrimenti l'onere decorrerà dal mese successivo, inoltre il Servizio si riterrà valido fino a che non venga presentata disdetta scritta all'Ufficio competente.

ART. 57

SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

Per l'installazione di ogni lampada votiva dovrà essere corrisposto all'atto della domanda il contributo fisso determinato per l'allacciamento che viene stabilito annualmente attraverso delibera di G.C. avente per oggetto "adeguamento tariffe, entrate e contribuzioni dei Servizi a domanda individuale al tasso di inflazione programmato. Lampade Votive Anno".

ART. 58

OMISSIONE DI PAGAMENTO

Decorso il termine di pagamento del canone annuale sarà provveduto ad inviare agli intestatari della bolletta inadempienti, apposito sollecito in cui verrà indicato un termine ultimo per il pagamento. In caso di irreperibilità accertata o di decesso dell'intestatario, la bolletta verrà inviata al parente più prossimo.

Il mancato pagamento del canone annuo da parte dell'utente, nonché l'impossibilità dell'Ufficio ad individuare il parente più prossimo, comporta l'immediata cessazione dell'utenza per il ripristino della quale dovranno essere pagati i canoni pregressi per il periodo in cui la luce è stata effettivamente attiva, nonché gli oneri del nuovo allacciamento.

Il Comune si riserva di interrompere l'erogazione del Servizio anche nel caso in cui si accertino irregolarità nei pagamenti della Concessione Cimiteriale.

Nel caso in cui si richieda l'attivazione della Luce Votiva su di un loculo o inumazione dove il Comune vanta un credito relativo ad un precedente Servizio di Luce, la nuova accensione potrà essere concessa fatto salve la preventiva estinzione del debito da parte del neo-Concessionario Luce.

ART. 59
TRASFERIMENTO SALME

Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del Cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del Servizio occorre presentare una nuova domanda di allacciamento, come previsto dall'art. 56, per la quale si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno corrente riferiti alle lampade della sepoltura precedente.

ART. 60
ALLACCI ABUSIVI

In caso di allacciamento abusivo della fornitura il personale addetto provvede immediatamente all'interruzione del Servizio.

La fornitura verrà regolarizzata con la presentazione della domanda di cui all'art. 56 e con il pagamento di una sanzione pari al doppio dell'annualità del Canone in vigore all'atto dell'accertamento, per ogni anno o sua frazione (*la data di presunto allaccio verrà stabilita prendendo in considerazione quella di tumulazione o inumazione e/o traslazione della salma per la quale è attivo il Servizio di Luce Votiva*).

ART. 61
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI

Qualora per guasti o per ragioni tecniche, il Servizio venga interrotto per un periodo superiore a due mesi nell'arco dell'anno solare, l'utente potrà chiedere, nella bolletta successiva, la detrazione del corrispettivo delle mensilità non godute.

Sarà compito del Concessionario Luce segnalare il guasto alla propria Luce Votiva al personale interno al Cimitero o all'Ufficio preposto in Comune.

ART. 62
CONCESSIONE LUCI VOTIVE PARTICOLARI

Nessuna Concessione di Luce Votiva può essere fatta a titolo gratuito se non nel caso di salma di persona che abbia acquisito in vita speciali benemerienze; tali Concessioni vengono deliberate dalla Giunta Comunale.

L'esenzione ha valore dalla data di sepoltura della persona benemerita e dall'atto del riconoscimento della Giunta Comunale qualsiasi credito a favore del Comune vie estinto.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 63 SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altra Legge o Regolamento dello Stato, e quando non costituiscono infrazioni al T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 od al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma di denaro non inferiore a € 100,00(*cento*) né superiore € 1.000,00(*mille*) ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338¹⁸, 339¹⁹, 340²⁰ e 358²¹ del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 64 ORDINANZE DEL SINDACO

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, secondo quanto stabilito dall'art. 50²² del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

ART. 65 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

E' abrogata qualunque disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, dalla sua entrata in vigore.

ART. 66 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

NOTE

¹ Art. 4

Reparti Speciali.

art. 3 del Regolamento Regionale n. 3/09

1. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati riportati nell'allegato A al presente regolamento, sono approvati dal Comune, previo parere favorevole dell'ASUR e dell'ARPAM, espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva Autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
3. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili può essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.
4. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, al fine di conservare adeguatamente i beni storico-artistici e di consentire la fruizione degli spazi sepolcrali, dispone specifici interventi nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, previo parere favorevole dell'ASUR.
5. Per i cimiteri di guerra si applicano le norme stabilite dalla *legge 4 dicembre 1956, n. 1428* (Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *r.d. 27 luglio 1934, n. 1265*, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).
6. I procedimenti, di cui al presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dalle disposizioni previdenti al regolamento medesimo sino alla loro conclusione.

² Art. 9

Utilizzazione dei campi di inumazione.

art. 6 del Regolamento Regionale n. 3/09.2

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate sul suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l'inumazione dista, almeno, 50 centimetri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
3. La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 70 centimetri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 150 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

6. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 centimetri quadrati per fossa di adulti e a 30 centimetri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 70 centimetri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, o con altro materiale biodegradabile, il Comune può rilasciare Autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASUR, a fini di cautela igienico-sanitaria.

³ **Art. 15**

Esumazioni ordinarie.

art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90 e s.m.i.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del Cimitero.

Quando si accerti che in un Cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

⁴ **Art. 19**

Estumulazioni ordinarie

Circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in: cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti; due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

⁵ **Art. 21**
Divieto di riduzione di salme tumulate
art. 410 del Codice Penale

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

⁶ **Art. 23**
Autorizzazione alla cremazione
art. 3 della Legge 30.3.2001 n. 130

Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'Autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'Autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 {Art. 74 Parentela -La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.}, 75 {Art. 75 Linee della parentela - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.}, 76 {Art. 76 Computo dei gradi -Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.} e 77 {Art. 77 Limite della parentela - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado [Art. 572 Successione di altri parenti - Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (art.76), senza distinzione di linea.La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (artt.77, 586).], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.} del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) [Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.]; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

⁷ Art. 23

Autorizzazione alla cremazione

art. 6 della L.R. 1 febbraio 2005 n. 3

1. L'Autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001 *{la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)[Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.];* la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;}, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario.

3. La Zona territoriale dell'ASUR competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

⁸ ART. 25
Affidamento delle ceneri
art. 74 del Codice Civile

Art. 74 Parentela –La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

⁹ ART. 25
Affidamento delle ceneri
art. 75 del Codice Civile

Art. 75 Linee della parentela - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

¹⁰ ART. 25
Affidamento delle ceneri
art. 76 del Codice Civile

Art. 76 Computo dei gradi - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

¹¹ ART. 25
Affidamento delle ceneri
art. 77 del Codice Civile

Art. 77 Limite della parentela - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado [Art. 572 Successione di altri parenti - Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (art. 76), senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (artt. 77, 586).], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

¹² ART. 25

Affidamento delle ceneri

lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/01

fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

¹³ ART. 26

Dispersione delle ceneri

art. 6, comma 2, della Legge Regionale 01.02.2005 n. 3

La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001 *{la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)[Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.]; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;}*, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario.

¹⁴ ART. 43

Decadenza della Concessione

art. 934 del vigente Codice Civile

Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo - Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935 *{Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui - Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e in colpa grave. In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.}*, 936 *{Opere fatte da un terzo con materiali propri - Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo (art. 1150). Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte (art. 2933). Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (art. 1147). La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (art. 2964 e seguenti).}*, 937 *{Opere fatte da un terzo con materiali altrui - Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo. La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (art. 2964 e seguenti).*

Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (art. 1292 e seguenti) al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo,

ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.} e 938 *{Occupazione di porzione di fondo attiguo - Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.}* e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

¹⁵ ART. 51

Diritto d'uso delle Cappelle Private

art. 93 del D.P.R. 285/90

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei Concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di Concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
 2. Può altresì essere consentita, su richiesta di Concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei Concessionari, secondo i criteri stabiliti nei Regolamenti Comunali.
-

¹⁶ ART. 53

Rinuncia, decadenza, revoca delle Concessioni

art. 629 del Codice Civile

Art. 629 Disposizioni a favore dell'anima - Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648 *{Adempimento dell'onere - Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (Cod. Proc. Civ. 99). Nel caso d'inadempimento dell'onere l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria (art. 677), se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (art. 2652).}*.

Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.

¹⁷ ART. 54

Modalità di gestione del servizio

art. 113 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (209) (210).

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 (211).

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni (212).

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane (213).

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (214);

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. [L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (215)].

5-bis. [Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio] (216).

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante Contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente (217).

6. [Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4] (218).

7. [La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del Contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore] (219).

8. [Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore] (220).

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore (221).

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da Contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere (222).

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 (223).

14. [Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un Contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori] (224).

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione (225).

15-bis. [Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano Concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore] (226).

15-ter. [Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni] (227).

15-quater. [A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati] (228).

(209) Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(210) Il presente articolo era stato abrogato dal comma 11 dell'art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nelle parti con esso incompatibili. Successivamente, in esito al referendum indetto con D.P.R.

23 marzo 2011, il citato art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 è stato abrogato e, conseguentemente, l'efficacia delle disposizioni in esso contenute deve ritenersi venuta meno.

(211) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(212) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

(213) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

(214) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(215) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(216) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(217) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(218) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(219) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168. La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.

(220) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(221) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(222) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(223) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(224) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(225) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso articolo 35.

(226) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi così modificato dal comma 234 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, e infine abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168. Vedi, anche, l'art. 204, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(227) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi così modificato dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, e infine abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(228) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 46-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dal comma 175 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

¹⁸ ART. 63

Sanzioni

Art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 (*La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10*) e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulta accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

¹⁹ ART. 63

Sanzioni

Art. 339 del Testo Unico delle leggi sanitarie

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco.

L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 (*La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.*)

Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata.

²⁰ ART. 63

Sanzioni

Art. 340 del Testo Unico delle leggi sanitarie

È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.

È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 (*La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della*

citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge) e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.

²¹ ART. 63

Sanzioni

Art. 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie

Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico (463).

I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato (*La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196*).

²² ART. 62

Ordinanze del Sindaco

art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia.

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla (72) (73).

(72) Il presente articolo corrisponde all'art. 36, Legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(73) Per la possibilità, da parte del Sindaco, di delegare alcune sue funzioni vedi la lettera c) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.
